

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80415

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITA' 2022 – 2023 E 2023 - 2024. CIG 93448920D6.

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 1 (uno) del mese di febbraio presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova. Avanti a me Avv. Laura PAGLIA Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- Ing. Matteo BANFI, nato [REDACTED] il 30 novembre 1984, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- Elvira BARCHI, nata [REDACTED] il 24 febbraio 1962, residente [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED], la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante dell'impresa Nuova Neon Group Due Società a Responsabilità Limitata, con sede a Serramazzoni (MO) in Via San Dalmazio Per Marano n. 390, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena al

numero 03644000360 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 03644000360), in appresso denominata Appaltatore.

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con determinazione a firma congiunta del Capo Settore SUAP e Attività Economiche e del Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale del Settore Lavori Pubblici n. 2022/12/0019 in data 02/08/2022, esecutiva, è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati tecnici per il servizio di **“noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per le festività 2022 – 2023 e 2023 – 2024 con possibile rinnovo”**, per un importo di € 300.000,00 cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.n. 2022/12/0019 in data 02/08/2022), il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, per l'importo di € 249.900,00 (pari al ribasso del 15,000%) oltre a oneri della sicurezza di € 6.000,00 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. 2022/12/0030 del 14/10/2022 e determinazione n. 2022/86/0644 del 19/12/2022 che dichiara efficace l'aggiudicazione);
- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);
- che in data 08/11/2022 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui

all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

- che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che con determinazione n. 2022/12/0019 del 02/08/2022 a firma congiunta del Capo Settore SUAP e Attività Economiche e del Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale del Settore Lavori Pubblici, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a);

- l'elenco prezzi unitari;
- la relazione tecnica;
- l'analisi prezzi;
- il computo metrico estimativo;
- l'incidenza manodopera;
- l'offerta tecnica composta dai seguenti documenti:
 1. Relazione Tecnica e grafica proposte migliorative;
 2. Relazione Tecnica Padova Modalità Operative;
 3. Relazione Tecnica Padova Risparmio Energetico;
 4. allegato 4 - tempi di intervento;
- l'offerta economica;
- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo di € 249.900,00 ed € 6.000,00 (oneri della sicurezza), per un totale di **€ 255.900,00.=**, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 – Durata del servizio- opzione di proroga - penali.

Il servizio viene affidato per due anni ovvero per le festività natalizie 2022-2023 e 2023 -2024 con durata massima, per ogni anno di competenza, di 73 (settantatré) giorni complessivi, di cui 25 giorni per l'esecuzione (15 di installazione e 10 di smontaggio), oltre a 48 giorni di funzionamento, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto in previsione delle festività natalizie 2024-2025 e 2025-2026, alle medesime condizioni, per una durata complessiva pari a 73 (settantatré) giorni per ciascuna festività, per un importo di € 249.900,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, entro il 15 settembre 2024.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a. per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione dell'appalto è fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardo, per ogni giorno di ritardo.

In caso di inottemperanza dei tempi di intervento offerti in gara per la manutenzione degli impianti su segnalazione del committente si applicherà la penale di euro 200 per ogni segnalazione; il tempo di intervento sarà comprovato da rapporto scritto trasmesso dall'Appaltatore al committente e

l'eventuale inottemperanza sarà rilevata dal Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di

una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il

fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

- ARTICOLO 6 – Subappalto.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- allestimento delle alberature localizzate a Prato Della Valle e montaggio parziale del "soggetto" e dei "coni luminosi".

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di due fatture da emettersi: 30% al termine dell'installazione e 70% al termine del contratto, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del **valore del contratto** con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante

bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

- IT27C050346703000000006814 presso la Banca BPM – filiale di Serramazzoni (MO).

Il soggetto delegato a operare su tale conto è la Signora Barchi Elvira, nata a [REDACTED], il 24/02/1962 codice fiscale [REDACTED]

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 93448920D6.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 31JME2

- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi.

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 19.192,50 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 190412529 della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e relativa appendice integrativa, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.

L'affidatario, essendo l'unico responsabile di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali casualmente riconducibili alle attività oggetto dell'affidamento, terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione del Comune di Padova - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, vertenza anche giudiziale, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare a seguito di dette attività.

L'affidatario pertanto ha trasmesso all'Amministrazione le seguenti polizze:

1. Polizza di Responsabilità civile verso terzi n. 1/60315/61/186023924/1 della Società di Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.r.l, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 3.000.000,00 per ciascun sinistro; tale assicurazione prevede la copertura anche in caso di danni :

- a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
- a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai fabbricati in prossimità dei quali si eseguono i lavori;
- ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto dell'intervento;
- cagionati a terzi da impianti o cose installate, mantenute o riparate (R.C. postuma lavori di installazione e manutenzione);
- subiti e/o cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino alle attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

tale polizza di assicurazione prevede le seguenti clausole:

- estensione della qualifica di terzi all'Amministrazione del Comune di Padova, ai suoi dipendenti e incaricati;

- rinuncia del diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione del Comune di Padova, dei suoi dipendenti e incaricati;

2. Polizza per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) n. 1/60315/61/186023924/1 della Società di Assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.r.l, con un massimale per sinistro di euro 3.000.000,00, con un limite per persona non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Resta inteso che eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico dell'affidatario.

L'affidatario si assume, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali assicurazioni non siano state stipulate o siano state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole sopra previste.

L'affidatario esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione del Comune di Padova e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto dell'affidamento; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità dell'affidatario o per giustificare inadempimenti.

ARTICOLO 15 - Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi

modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 17 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.**Titolare del trattamento.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 21 (ventuno) facciate scritte per intero e quanto di questa ventiduesima ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali

sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.